

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2895 del 14/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LORO F.LLI, con sede legale nel Comune di Lonigo (VI), via Circonvallazione N. 95 ed attività nel Comune di Mesola, via della Liberazione N. 78; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUTORE CARBURANTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2989 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 32306/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LORO F.LLI**, con sede legale nel Comune di Lonigo (VI), via Circonvallazione N. 95 ed attività nel Comune di Mesola, via della Liberazione N. 78; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesola, assunta al P.G. dell'Ente al n. 3141 del 10/03/2017, Pratica Suap n. 83/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Mesola in data 10/11/2017, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/12757 del 13/11/2017, dalla ditta **LORO F.LLI** con sede legale nel Comune di Lonigo (VI), via Circonvallazione N. 95 ed attività nel Comune di Mesola, via della Liberazione N. 78, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal dilavamento piazzali in pubblica fognatura;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeria
- le del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesola P.G. n. 0006196 del 13/05/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 15/05/2019 con il n. PG/2019/76347, con la quale è stato trasmesso il Parere N° 17/529 del C.A.D.F. SPA - Protocollo: 2018/0016414 del 16/07/2018 nel quale:

- Considerato che in base al progetto ed alla relazione tecnica presentati, l'insediamento adibito a distributore carburanti è caratterizzato da scarichi di acque reflue industriali, provenienti dal dilavamento dei piazzali;
- Valutata la compatibilità dello scarico industriale, con la fognatura ed il depuratore di zona;
- E' stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (sezione scarichi idrici) per lo scarico nella pubblica fognatura di via della Liberazione nel Comune di Mesola, alla Ditta Loro F.lli delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento in Mesola, in via della Liberazione, 78, foglio 14 mappale 131, adibito ad attività produttiva di

distributore carburanti, in conformità alle prescrizioni tecniche e come da progetto allegato all'istanza, che costituirà parte integrante dell'autorizzazione.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola alla Ditta **LORO F.LLI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Lonigo (VI), via Circonvallazione N. 95 ed attività nel Comune di Mesola, via della Liberazione N. 78, codice fiscale e P.IVA n. 00145020244 per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al	Comune

	Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
--	--	--

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via della Liberazione nel Comune di Mesola, servita dal depuratore di zona, di acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali è contrassegnato con la lettera "S1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. Lo scarico delle acque di dilavamento, nel pozzetto di prelievo, assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità della Tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e Idrocarburi totali con limite 10 mg/l;
3. E' vietato lo scarico in pubblica fognatura dei rifiuti liquidi prodotti dagli impianti di trattamento (emulsioni oleose, fanghi, sabbie, ecc.) che saranno smaltiti secondo le disposizioni del D. Leg.vo 1562/06 parte IV (rifiuti). Le operazioni di smaltimento saranno annotate sul registro di carico-scarico rifiuti dell'attività;
4. Il pozzetto di campionamento deve essere conforme agli schemi tecnici CADF (con dislivello tra entrata e uscita di almeno 10 cm ed un volume di sedimentazione con altezza non inferiore a 50 cm);

Si precisa inoltre che:

- E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
- Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.
- E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
- Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
- La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al

servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

- A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Mesola .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Mesola che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Mesola e ad CADF S.P.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.